

NOTIZIARIO N. 13 - 1 APRILE 2022

EVENTI

TERMINE ISCRIZIONI 12 APRILE	LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE NEL SETTORE MECCANICO.    	pag. 3
---	---	--------

AFFARI GENERALI

-  **Crisi Russia - Ucraina le misure restrittive della UE.** pag. 5
- ◆ Superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia conseguente al termine dello stato di emergenza: Decreto-Legge n. 24/2022 e nota del Ministero della Salute. pag. 8
- ◆ Confimi Industria: Osservatorio Nazionale sul Lavoro Agile. pag. 11

AMBIENTE E SICUREZZA

-  **Gestione telematica del registro di carico scarico dei rifiuti.** pag. 15
-  **Modifica alla Direttiva 2004/37/CE relativa agli agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro.** pag. 16
-  **REACH – CLP: pubblicato il Piano Nazionale dei Controlli per l'anno 2022.** pag. 17
- ◆ Consultazione pubblica sulla revisione del regolamento REACH con scadenza 15 aprile 2022. pag. 18
- ◆ Albo Gestori Ambientali: innalzamento classi RT in regime transitorio. pag. 19
- ◆ R.E.N.T.RI.: online le FAQ raccolte durante i webinar dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. pag. 21

ENERGIA



-  **Crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas da parte delle imprese.** pag. 22

FINANZA AGEVOLATA

-  **Accesso agli strumenti di finanza agevolata: servizio di consulenza in collaborazione con Corporate Studio [check-up gratuito!](#)** pag. 25

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto estesi dal 2022 agli assunti a domicilio e con contratto di apprendistato di qualunque tipologia: istruzioni INPS per compilare l'UniEmens. pag. 26
- ◆ Genitori e prestatori di assistenza: approvato uno schema di Decreto Legislativo per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. pag. 27
- ◆ Lavoro autonomo occasionale e previa comunicazione del suo avvio: solo con l'app ministeriale, da maggio 2022. pag. 28
- ◆ Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: chiarimenti INPS. pag. 30
- ◆ Comunicazione di assunzione preventiva in caso di indisponibilità del sistema informatico: dal 6 aprile 2022 online l'applicativo ministeriale per il suo invio, che sostituisce il fax server. pag. 34



sviluppo pmi

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione nel settore meccanico

Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 9 Ed. 1

approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

OBIETTIVI

La gestione degli scarti di produzione rappresenta un ambito molto importante per l'attività delle aziende metalmeccaniche, in quanto comporta il rispetto di adempimenti previsti dalla normativa sui rifiuti. Inoltre, può rappresentare un'opportunità per migliorare la prestazione ambientale aziendale, in un momento in cui alle aziende stesse viene richiesto sempre più spesso di dimostrare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità.

Il corso si pone quindi l'obiettivo di fornire una panoramica aggiornata sui principali adempimenti in materia di rifiuti che possano interessare aziende del settore meccanico, e di evidenziare opportunità nell'ambito dell'economia circolare da poter cogliere per migliorare la propria sostenibilità ambientale.

CONTENUTI

- Principi generali dell'economia circolare
- Criteri di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti
- Principali adempimenti in materia di rifiuti prodotti da aziende: deposito temporaneo, registro di carico e scarico, FIR, MUD
- Attività di recupero e smaltimento dei rifiuti e relative autorizzazioni
- Sottoprodotti e criteri di qualifica
- Trasporto dei rifiuti, iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ADR
- I rifiuti nel sistema di gestione ambientale

DOCENTI

Ing. Vittorio Ronco, Dott. Maurizio Vitali, Dott. Emanuele Benincasa – professionisti esperti nell'ambito della consulenza in materia di ambiente e rifiuti

DURATA

16 ore di attività formativa tramite svolta in videoconferenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti.

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

CALENDARIO

12, 17, 19, 24 maggio 2022 dalle 14.00 alle 18.00 tramite videoconferenza. La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro il 12 aprile 2022.**

CRISI RUSSIA - UCRAINA LE MISURE RESTRITTIVE DELLA UE

L'Unione Europea ha recentemente imposto nuove sanzioni ai Paesi coinvolti nel conflitto che, a titolo riepilogativo, sono riassunti di seguito.

Le misure restrittive si applicano principalmente a prodotti appartenenti a settori strategici (militare, sicurezza e difesa, energia e raffinazione del petrolio), prodotti a duplice uso, beni e tecnologie per la navigazione marittima, prodotti siderurgici e beni del lusso.

RUSSIA

Nei confronti della Russia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2014 in risposta alle azioni messe in atto per destabilizzare la situazione in Ucraina e per minacciarne l'integrità territoriale.

Sono altresì state introdotte misure specifiche anche in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (es. il divieto di import di merci originarie di tali territori) e misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi.

Nello specifico si segnalano i seguenti Regolamenti: Reg. 833/2014, Reg. 208/2014, Reg. 269/2014, Reg. 692/2014.

Le misure restrittive adottate dall'Unione Europea tra la fine di febbraio e marzo 2022 sono volte a estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni già in vigore.

Limitatamente allo scambio di beni si segnala quanto segue:

REG. 2022/328[2]

Con il Regolamento 2022/328 sono state estese le misure restrittive su prodotti appartenenti a particolari settori strategici: tecnologie e prodotti ad alto contenuto tecnologico che potrebbero contribuire al potenziamento militare e della sicurezza della Russia, prodotti dual use, beni adatti al settore aeronautico e dell'industria spaziale, prodotti adatti alla raffinazione del petrolio.

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare tali categorie di prodotti (si rimanda agli allegati del regolamento per l'elenco delle merci).

Al divieto è fatta eccezione per le esportazioni verso persone o utenti non militari purché i beni siano destinati a specifici utilizzi. Si segnalano in particolare i seguenti: scopi umanitari, emergenze sanitarie, risposta a catastrofi naturali, usi medici.

Le autorità competenti possono comunque autorizzare la vendita, fornitura ed esportazione di beni e tecnologie a **duplice uso** o la relativa assistenza tecnica per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l'autorizzazione venga richiesta prima del 1° maggio 2022.

REG. 2022/394[3] (estensione delle restrizioni ai beni e tecnologie per la navigazione marittima).

- l'art. 3 septies prevede un divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare **beni e tecnologie per la navigazione marittima** a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per usi in Russia.

È altresì vietata l'assistenza finanziaria e tecnica.

Anche in questo caso sono previste deroghe per usi specifici: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, o in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dal MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Si rimanda agli allegati per l'elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive.

REG. 2022/ 428[4] (estensione delle restrizioni ai beni di lusso e prodotti siderurgici).

Vengono estese al settore dell'energia le misure previste dal REG 2022/328.

- l'art 3 octies prevede il divieto di acquistare, trasportare o importare nell'UE **prodotti siderurgici** se originari o esportati dalla Russia. Tali divieti non si applicano, fino al 17 giugno 2022, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022.

- l'art 3 nonies prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare **beni di lusso** elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per un uso in Russia.

Tale divieto si applica nella misura in cui il valore dei beni è superiore a 300 euro per articolo.

Si rimanda agli allegati per l'elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive.

* * *

BIELORUSSIA

Misure restrittive in considerazione del coinvolgimento nell'aggressione contro l'Ucraina.

Nei confronti della Bielorussia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2006.

Si rimanda al sito del MAECI per tutti i dettagli, si segnala in particolare il Reg. 765/2006.

Recentemente, con il **REG 2022/355[5]** l'UE ha modificato il Reg. 765/2006 estendendone l'ambito di applicazione. In particolar modo si segnala:

- L'art. 1 sexies vieta la vendita, fornitura esportazione di beni e tecnologie **a duplice uso** a persone fisiche o giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia. Le deroghe previste, anche in questo caso, sono limitate a scopi particolari come: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici o farmaceutici.

- L'art. 1 sexdecies vieta l'importazione in UE di **prodotti legnosi** di cui all'allegato X se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- L'art. 1 septdecies vieta l'importazione in UE di **prodotti cementizi** di cui all'allegato XI se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- L'art. 1 octodecies vieta l'importazione in UE di **prodotti siderurgici** di cui all'allegato XII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- L'art. 1 novodecies vieta l'importazione in UE di **prodotti della gomma** di cui all'allegato XIII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- L'art. 1 vicies vieta la vendita, fornitura ed esportazione di **macchinari** di cui all'allegato XIV a persone fisiche giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia (i prodotti in questione riguardano alcune voci dei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura combinata UE).

Tali divieti non si applicano per uso non militare e se destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici. Inoltre, tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione,

fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

* * *

UCRAINA

Misure restrittive nei confronti delle zone di **DONETSK** e **LUHANSK**

Sospensione origine preferenziale DONETSK e LUHANSK

Con la Comunicazione C 87 I del 23 febbraio[6], la Commissione europea informa che per le merci prodotte o provenienti dalle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non sussistono le condizioni che consentono a tali merci di godere del trattamento tariffario preferenziale.

A partire dal 23 febbraio 2022 l'immissione in libera pratica di tali merci fa sorgere automaticamente un'obbligazione doganale; è preferibile che gli importatori si astengano dal chiedere il trattamento preferenziale.

Misure restrittive per merci originarie di DONETSK e LUHANSK

Con il Regolamento del Consiglio UE n. 2022/263[7] sono state imposte misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk. Si segnala in particolare il divieto di importare merci originarie di tali territori ed esportare beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave: trasporti, telecomunicazioni, energia, produzione risorse energetiche e minerarie.

Il dettaglio con l'elenco di tali beni è disponibile nell'allegato II del Regolamento.

* * *

UAMA

Sospensione autorizzazioni per beni a duplice uso.

Con la Comunicazione n. 6830 del 7 marzo 2022[8] l'Autorità nazionale UAMA dispone la sospensione per un mese di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio o già rilasciate per i beni a duplice uso destinati alla Federazione russa e alla Bielorussia.

Unioncamere ha infine comunicato che è attualmente **sospeso il rilascio di Carnet A.T.A.** verso i tre Paesi coinvolti direttamente o indirettamente dal conflitto: Federazione russa, Ucraina e Bielorussia.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il Protocollo nazionale sul lavoro agile sottoscritto il 7 dicembre 2021;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, del predetto Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 che prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile;

VISTE le note con le quali è stato chiesto alle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del Protocollo in parola, di designare un proprio rappresentante da inserire in seno all'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile;

ACQUISITE le designazioni dalle Associazioni firmatarie del Protocollo in argomento;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'istituzione dell'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 con lo scopo, tra gli altri di monitorare i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio)

1. È istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.
2. L'Osservatorio, coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi, è così composto:
 - dr. Romolo De Camillis, Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
 - dr. Nicola Marongiu, CGIL
 - dr.ssa Livia Ricciardi, CISL
 - sig.ra Irene Pata, UIL
 - sig.ra Michela Toussan, UGL
 - dr.ssa Lucia Massa, CONFISAL
 - sig. Massimo Blasi, CISAL
 - sig. Luigi Marinelli, USB
 - avv. Graziano Passarello, CONFINDUSTRIA
 - dr. Raimondo Giglio, CONFAPI
 - avv. Paolo Baldazzi, CONFCOMMERCIO
 - dr.ssa Elvira Massimiano, CONFESERCENTI
 - dr. Paolo Perruzza, CONFARTIGIANATO
 - sig.ra Sara Cubellotti, CNA
 - dr. Michele De Sossi, CASARTIGIANI



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- dr. Michele Morrocchi, ALLEANZA COOPERATIVE
- dr. Roberto Caponi, CONFAGRICOLTURA
- sig. Federico Borgoni, COLDIRETTI
- dr. Danilo De Lellis, CIA
- dr.ssa Federica Agati, COPAGRI
- dr. Stefano Bottino, ABI
- avv. Ivan Borghini D'Alessio, ANIA
- dr. Andrea Zoppo, CONFPROFESSIONI
- sig.ra Paola Giuliani, CONFSERVIZI
- sig.ra Elisa Medagliani, FEDERDISTRIBUZIONE
- sig. Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin (membro supplente), CONFIMI
- dr. Fabio Marrocco, CONFETRA
- dr. Marco Pepe, UNIMPRESA

3. L'Osservatorio svolge le proprie attività anche mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e per specifici settori.

Articolo 2

(Obiettivi dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare:

- i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro, oltre a garantire un equilibrato ricorso tra i generi a tale modalità di svolgimento della prestazione;
- lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
- l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo e di valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia.

Articolo 3

(Segreteria)

1. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono svolte dalla Segreteria tecnica del Ministro.

Articolo 4

(Durata)

1. L'Osservatorio ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione del presente decreto, salvo proroga laddove ritenuta necessaria.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 5 *(Oneri e compensi)*

1. Le attività dell'Osservatorio sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Roma, 29 MAR 2022

Andrea Orlando

**SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA
CONSEQUENTE AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA
DECRETO-LEGGE N. 24/2022 E NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

Il decreto-legge 24/3/2022 n. 24 (disponibile al link sotto riportato), in vigore dal 25 marzo u.s., ha introdotto *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza* (avvenuta il 31 marzo 2022), i cui principali contenuti sono stati così riepilogati dal Ministero della Salute.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50 (e non per questi ultimi dall'1 aprile 2022, come scritto nel comunicato stampa del Governo del 17 marzo 2022, tuttora pubblicato sul portale dell'Esecutivo, riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2022), fino al 30 aprile.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità

Resta fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attività e servizi

Il decreto rimodula l'utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dall'1 aprile 2022 cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico

autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L'isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dall'1 aprile 2022 nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, a esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento

Dall'1 aprile 2022 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza

(mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Decreto-Legge 24/3/2022 n. 24

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=5e4d6c49-3849-4dfe-b0d3-15fd82ae07e7&tabID=0.7150014648692988&title=lbl.dettaglioAtto>

**CONFIMI INDUSTRIA
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL LAVORO AGILE**

Si comunica che Confimi Industria è componente dell'Osservatorio nazionale sul lavoro agile istituito a seguito della sottoscrizione del Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021.

Si allega il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il Protocollo nazionale sul lavoro agile sottoscritto il 7 dicembre 2021;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, del predetto Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 che prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile;

VISTE le note con le quali è stato chiesto alle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del Protocollo in parola, di designare un proprio rappresentante da inserire in seno all'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile;

ACQUISITE le designazioni dalle Associazioni firmatarie del Protocollo in argomento;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'istituzione dell'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 con lo scopo, tra gli altri di monitorare i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio)

1. È istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.
2. L'Osservatorio, coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi, è così composto:
 - dr. Romolo De Camillis, Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
 - dr. Nicola Marongiu, CGIL
 - dr.ssa Livia Ricciardi, CISL
 - sig.ra Irene Pata, UIL
 - sig.ra Michela Toussan, UGL
 - dr.ssa Lucia Massa, CONFISAL
 - sig. Massimo Blasi, CISAL
 - sig. Luigi Marinelli, USB
 - avv. Graziano Passarello, CONFINDUSTRIA
 - dr. Raimondo Giglio, CONFAPI
 - avv. Paolo Baldazzi, CONFCOMMERCIO
 - dr.ssa Elvira Massimiano, CONFESERCENTI
 - dr. Paolo Perruzza, CONFARTIGIANATO
 - sig.ra Sara Cubellotti, CNA
 - dr. Michele De Sossi, CASARTIGIANI



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- dr. Michele Morrocchi, ALLEANZA COOPERATIVE
- dr. Roberto Caponi, CONFAGRICOLTURA
- sig. Federico Borgoni, COLDIRETTI
- dr. Danilo De Lellis, CIA
- dr.ssa Federica Agati, COPAGRI
- dr. Stefano Bottino, ABI
- avv. Ivan Borghini D'Alessio, ANIA
- dr. Andrea Zoppo, CONFPROFESSIONI
- sig.ra Paola Giuliani, CONFSERVIZI
- sig.ra Elisa Medagliani, FEDERDISTRIBUZIONE
- sig. Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin (membro supplente), CONFIMI
- dr. Fabio Marrocco, CONFETRA
- dr. Marco Pepe, UNIMPRESA

3. L'Osservatorio svolge le proprie attività anche mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e per specifici settori.

Articolo 2

(Obiettivi dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare:

- i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro, oltre a garantire un equilibrato ricorso tra i generi a tale modalità di svolgimento della prestazione;
- lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
- l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo e di valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia.

Articolo 3

(Segreteria)

1. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono svolte dalla Segreteria tecnica del Ministro.

Articolo 4

(Durata)

1. L'Osservatorio ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione del presente decreto, salvo proroga laddove ritenuta necessaria.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 5
(Oneri e compensi)

1. Le attività dell'Osservatorio sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Roma, 29 MAR 2022

Andrea Orlando



GESTIONE TELEMATICA

DEL REGISTRO DI CARICO SCARICO DEI RIFIUTI

In vista dell'approssimarsi dell'**entrata in vigore del R.E.N.T.Ri** (Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti), prevista dal D.Lgs. 116/2020 che ha modificato l'art. 188-bis del D.Lgs. 152/06, ricordiamo che è a disposizione il **servizio di gestione telematica del registro di carico e scarico dei rifiuti** tramite piattaforma in cloud.

Il servizio, completamente interoperabile con il nuovo sistema previsto dalle disposizioni nazionali, che con tutta probabilità diverrà operativo entro la fine del 2022, offre notevoli **vantaggi** per l'azienda:

- 1. Riduzione significativa dei tempi di compilazione** e del rischio di errori nella compilazione
- 2. Completa interoperabilità** con il R.E.N.T.Ri
- 3. Completa interoperabilità** con l'applicativo Ecocamere **VIVIFIR**, con la possibilità di stampare direttamente e con una qualunque stampante i formulari già precompilati e vidimati virtualmente
- 4. Nessun software necessario**, sono sufficienti un pc, una stampante e un collegamento internet
- 5. Elaborazione e invio del MUD compresi** nel servizio
- 6. Controllo e supervisione** della correttezza dei dati inseriti da parte di Confimi Romagna
- 7. Riduzione dei costi** di vidimazione in CCIAA

Ricordiamo che i **PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI**, che annualmente producono fino a 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e/o 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono **alleggerire gli adempimenti connessi** alla tenuta dei registri di carico e scarico **delegando Confimi Romagna** che provvederà ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

Info e costi del servizio:

Dott. Federico Marangoni Tel. 0544.280214 – marangoni@confimiromagna.it

Ing. Magda Melandri Tel. 0544.280225 – melandri@confimiromagna.it

**MODIFICA ALLA DIRETTIVA 2004/37/CE
RELATIVA AGLI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI NEI LUOGHI DI LAVORO**

Si segnala che, in data 16 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il nuovo aggiornamento della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Il Provvedimento è consultabile al link di seguito riportato:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022Lo431&from=EN>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

REACH – CLP
PUBBLICATO IL PIANO NAZIONALE DEI CONTROLLI PER L'ANNO 2022

Il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l'anno 2022.

Il documento, consultabile al link di seguito, riveste particolare importanza poiché definisce le linee di indirizzo per l'effettuazione delle visite ispettive da parte degli Organi di Vigilanza relativamente alla corretta applicazione dei Regolamenti Reach e CLP nelle imprese per l'anno corrente.

https://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/Piano%20Nazionale%20controllo%202022_Mi nSalute.pdf

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO REACH
CON SCADENZA 15 APRILE 2022**

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica allo scopo di raccogliere i pareri dei diversi portatori di interessi e dei cittadini sulla **revisione del regolamento (CE) n.1907/2006 (regolamento REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.**

La revisione del regolamento REACH è prevista dalla “Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili” adottata il 14 ottobre 2020.

È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online disponibile in alcune o in tutte le lingue ufficiali dell'UE e possono partecipare cittadini, ricercatori, imprese, comprese le piccole e medie imprese, dell'industria, delle associazioni industriali e di categoria, di organizzazioni governative e non governative (a livello internazionale, europeo, nazionale e locale), di parti sociali e di attori sociali.

Per maggiori informazioni e per accedere alla consultazione:

<https://www.reach.gov.it/lanciata-dalla-commissione-europea-una-consultazione-pubblica-sulla-revisione-del-regolamento-reach>

Questa consultazione è propedeutica alla pubblicazione della valutazione d’impatto da parte della Commissione Europea finalizzata alla revisione del Regolamento Reach.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

**ALBO GESTORI AMBIENTALI
INNALZAMENTO CLASSI RT IN REGIME TRANSITORIO**

Con l'allegata Circolare n.2 del 14 marzo 2022, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che il termine disposto per i Responsabili Tecnici, in regime transitorio, per poter assumere incarichi per le classi superiori a quella di già loro appartenenza è di sei mesi, così come disposto dalla Delibera n.1 del 10 marzo 2021.

Tale termine di sei mesi decorre dalla data di ripresa delle verifiche di idoneità per Responsabile Tecnico, avvenuta in data 1 gennaio 2022. Pertanto, i Responsabili Tecnici che a partire dal 10 marzo 2021 erano stati ammessi, in via del tutto eccezionale per via dell'emergenza sanitaria in corso, ad assumere l'incarico anche in imprese della stessa categoria ma di classe superiore, potranno continuare a svolgere tale incarico sino al 30 giugno 2022.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimento in merito all'incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all'emergenza da Covid-19. Delibera n. 1 del 10 marzo 2021.

A seguito della ripresa delle verifiche d'idoneità per Responsabile tecnico di cui all'articolo 13 del DM 120/2014 dopo il periodo di sospensione legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comitato nazionale ha ritenuto di fornire il seguente chiarimento.

Il termine di cui al comma 3 dell'art 1 della deliberazione richiamata in oggetto decorre dalla data di inizio delle verifiche d'idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio, ovvero dal 1° gennaio 2022.

Il Segretario
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber = TINIT-LTmplg70c11f704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT

Il Presidente
Ing. Daniele Gizzi



Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 14/03/2022 13:26
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al
13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**R.E.N.T.RI.
ONLINE LE FAQ RACCOLTE DURANTE I WEBINAR DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI**

Si segnala che sono state pubblicate in un'apposita sezione del portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali le FAQ (Frequently Asked Questions) raccolte durante i webinar che lo stesso Albo ha organizzato in merito alla sperimentazione del prototipo R.E.N.T.Ri. (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti).

Il link a cui è possibile consultare i quesiti e le relative risposte è il seguente:

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/FAQrentri>

Si ricorda che il sito istituzionale del nuovo sistema R.E.N.T.Ri. è raggiungibile al seguente link:

<https://www.rentri.it/>

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214

 347/0972662

 marangoni@confimiromagna.it

CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DA PARTE DELLE IMPRESE
--

Si riassumono di seguito i principali provvedimenti emanati dal Governo per cercare di compensare i rincari eccezionali dei prezzi di energia e gas che stanno mettendo in seria difficoltà il sistema imprenditoriale italiano.

In prima battuta l'articolo 15 D.L. 4/2022 (decreto Sostegni ter) ha previsto un credito d'imposta destinato alle imprese c.d. energivore, individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

A seguire, **l'articolo 4 D.L. 17/2022 (decreto Energia) ha introdotto un'analogha misura a valere sul secondo trimestre 2022**. Le imprese sopra citate, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, possono ottenere un credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Anche in questo caso il credito è stato in primo luogo fissato nella misura del 20% delle spese sostenute (successivamente innalzato al 25% per effetto delle misure previste dal c.d. "decreto Crisi Ucraina"), ma con riferimento alla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il contributo introdotto dall'articolo 4 D.L. 17/2022 spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

Allo stesso modo, **l'articolo 5 D.L. 17/2022 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas. In questo caso, il credito d'imposta spettante è stato in primo luogo fissato nella misura pari al 15% (successivamente innalzato al 20% per effetto delle misure previste dal c.d. "decreto Crisi Ucraina") della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'incentivo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Si considerano "imprese a forte consumo di gas naturale" quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2021, n. 541, con consumi, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, di un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (almeno 23.645,5 Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Da ultimo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.L. 21/2022 (Decreto Crisi Ucraina) che all'articolo 3 estende il contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese, diverse dalle imprese energivore, per l'acquisto di energia elettrica.** Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

In analogia a quanto previsto per l'energia elettrica, **l'articolo 4 prevede l'estensione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese, diverse dalle imprese gasivore, per l'acquisto del gas naturale.** A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, è riconosciuto alle imprese un contributo straordinario pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il decreto infine, all'articolo 5, ridetermina il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, previsto dal D.L. 17/2022, che, come anticipato poc'anzi, per le imprese energivore passa da 20% al 25%, e per le imprese gasivore passa dal 15% al 20%.

Per completezza di informazione si segnala che tali nuovi misure introdotte dal Governo, fatte salve eventuali eccezioni, in linea di massima saranno applicabili in maniera molto limitata, oppure non saranno applicabili affatto alle aziende consorziate Consenergy che, in virtù dei

contratti a lungo termine stipulati con i fornitori, sono state toccate in maniera di gran lunga inferiore rispetto alle soglie minime previste dai provvedimenti Governativi dai rincari degli ultimi mesi.

Consenergy 2000

Consorzio per l'energia

 0544 280211

 info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

 0544/280214 (diretto)

 347/0972662

 marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

 0544/280225 (diretto)

 342/1104258

 melandri@confimiromagna.it

**ACCESSO AGLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA:
SERVIZIO DI CONSULENZA IN COLLABORAZIONE CON CORPORATE STUDIO
[CHECK-UP GRATUITO!](#)**

Confimi Romagna, grazie all'ormai consolidata collaborazione con la società **CORPORATE STUDIO**, offre un **servizio di consulenza in materia di finanza agevolata** con l'obiettivo di consentire alle imprese associate di **cogliere le opportunità offerte dalle norme di incentivazione nazionali, regionali e provinciali**.

- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
- Credito d'imposta per ricerca, sviluppo innovazione e design
- Credito d'imposta per la formazione 4.0
- Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2022
- Credito d'imposta per materiali di recupero (prodotti e imballaggi) 2019 e 2020
- Patent - Box
- Nuova Sabatini
- Fondo per l'imprenditoria femminile
- Bando ISI INAIL 2021
- **Simest: finanziamenti e contributi a fondo perduto per transizione digitale, e-commerce, fiere e internazionalizzazione delle PMI**
- **Bandi "negoziali": Accordi per l'Innovazione e Contratti di Sviluppo**
- **Fondo Energia della Regione Emilia-Romagna**

Il servizio si svolge con le seguenti modalità:

- analisi preliminare dei fabbisogni aziendali e dei progetti di sviluppo e di investimento
- individuazione delle opportunità di agevolazione previste dalle normative vigenti
- formulazione e presentazione della domanda di finanziamento e/o di contributo
- monitoraggio dell'iter burocratico della pratica di agevolazione fino all'esito conclusivo
- assistenza per la gestione tecnico-amministrativa della fase di rendicontazione finale

CONTATTACI PER FISSARE UN INCONTRO:
Corporate Studio realizzerà un check-up gratuito
della tua azienda evidenziando
opportunità e possibili ambiti di intervento

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO ESTESI DAL 2022 AGLI ASSUNTI A DOMICILIO E CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI QUALUNQUE TIPOLOGIA
ISTRUZIONI INPS PER COMPILARE L'UNIEMENS**

Le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) sull'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, contenuto nel d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), sono state illustrate dall'INPS con la circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022).

Al paragrafo 1.1.1 di tale provvedimento amministrativo, in particolare, è riportato che la citata normativa ha ampliato la platea dei soggetti ai quali si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale, estesi a categorie di lavoratori finora escluse: l'art. 1 della legge n. 234/2021, attraverso i commi 191 e 192, ha infatti modificato gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015 ^[1] e stabilito che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal FIS) anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di qualunque tipologia (compresi, dunque, anche gli assunti con contratto: per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; di alta formazione e ricerca ^[2]).

In relazione ai conseguenti adempimenti contributivi, pertanto, con il messaggio 29/3/2022 n. 1403, l'INPS ha precisato che i codici evento da indicare nella compilazione dell'UniEmens (rilevabili nell'allegato tecnico della denuncia) sono quelli attualmente in uso per la generalità dei lavoratori.

**[1] Art. 1 del d.lgs. n. 148/2015
Lavoratori beneficiari**

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. **Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio.**

2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. **Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.** Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.

3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

[2] I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, infatti, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale dal 23 settembre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

**GENITORI E PRESTATORI DI ASSISTENZA
APPROVATO UNO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI
VITA E LAVORO**

Il 31 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della **direttiva europea 2019/1158** - il cui testo è scaricabile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32019L1158> -, relativa all'**equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza**.

L'obiettivo - in base a quanto diramato dal Governo - «è quello di promuovere il miglioramento della **conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare** per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare».

Queste le **novità principali**:

- entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;
- è aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell'ottica di un'azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, **i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale**. L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%;
- è aumentata da 6 a 12 anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini indicati nel punto precedente;
- è esteso il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;
- i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a **dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità**. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei **lavoratori che danno assistenza a persone non autosufficienti**.

**LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PREVIA COMUNICAZIONE DEL SUO AVVIO
SOLO CON L'APP MINISTERIALE, DA MAGGIO 2022**

In merito all'obbligo per il committente di comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge 17/12/2021 n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 146/2021, e sostituito l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ^[1] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021 e n. 2, 3, 4 e 9 del 2022), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto (il 24 marzo u.s., tramite il proprio portale istituzionale) che da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, è disponibile una nuova applicazione su *Servizi Lavoro*, accessibile - al link <https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome> - ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022).

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota congiunta 11/1/2022 n. 29 ^[2] del citato dicastero e dell'INL (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022); l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, inoltre, con il provvedimento 28/3/2022 n. 573, ha precisato che:

- con riguardo al “*termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio*”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito con la nota n. 29/2022, qualora l'opera o il servizio non venga compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente è tenuto a effettuare la comunicazione, occorre fare riferimento sia alla nota n. 29/2022 che alle FAQ allegate alle proprie note n. 109/2022 e n. 393/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4 e n. 9 del 2022);
- fino al prossimo 30 aprile sarà possibile continuare a effettuare la comunicazione anche tramite posta elettronica, secondo le modalità illustrate nella nota n. 29/2022; da maggio p.v., invece, l'unico canale utilizzabile sarà quello telematico messo a disposizione dal proprio ministero e non saranno ritenute valide - e pertanto sanzionabili - le comunicazioni effettuate con mail direttamente alle sedi degli ITL.

[1] Art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008

“(…) Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (...)”.

[2] Stralcio della nota n. 29/2022

“Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico."

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E
SITUAZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ ECONOMICA
CHIARIMENTI INPS**

In sede di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'art. 1, comma 216, della legge 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) ha inserito, all'art. 44 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148, il comma 11-ter^[1], con cui si prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro - sotto individuate -, un **ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale**, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 31/3/2022 n. 1459, ha fornito i seguenti chiarimenti relativi sia ai contenuti della nuova misura e le condizioni di accesso alla prestazione, che alle istruzioni procedurali e operative.

**DESTINATARI DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER
PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E SITUAZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ ECONOMICA**

Ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro cui si rivolge la disposizione di cui trattasi, il comma 11-ter dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015 richiama l'art. 20 del medesimo decreto legislativo, i cui commi 3-bis e 3-ter identificano la platea dei soggetti per i quali trova applicazione, per i trattamenti decorrenti dall'1 gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

In particolare, dopo l'intervento operato dalla menzionata legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

- a. i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015^[2];
- b. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014.

Per i soggetti indicati alla lettera b), ai fini dell'applicazione della disciplina, non rileva il requisito dimensionale dei datori di lavoro.

Condizioni di accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale

Possono accedere alla misura introdotta dall'art. 44, comma 11-ter, del d.lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, così come precedentemente descritti, che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile stabiliti dagli articoli 4^[3] e 22^[4] del d.lgs. n. 148/2015 - non possono accedere ai trattamenti di CIGS.

Inoltre, come precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare n. 6/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022), l'impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo "oggettivo" che precludono all'azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel d.lgs. n. 148/2015. È il caso, in particolare, in cui opera la previsione di cui al comma 2 dell'art. 22 del medesimo decreto legislativo, secondo cui *"una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione"*, ovvero qualora l'impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all'art. 22-bis del d.lgs n. 148/2015, in quanto non *"presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale"*.

Il nuovo periodo di CIGS, concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015:

- può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo 1 gennaio 2022- 31 dicembre 2023;
- è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini del rispetto di tale tetto, la norma affida all'INPS le attività di monitoraggio e prevede altresì che *"qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande"*. Al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, limitandosi l'INPS ad autorizzare l'erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Di conseguenza l'attività di monitoraggio che la norma assegna all'INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

ISTRUZIONI PROCEDURALI

In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

145 – *processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica* – art. 44 comma 11 ter

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti gli appositi codici di conguaglio del flusso UniEmens e i relativi conti, di seguito illustrati.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall'INPS la procedura informatica in uso in ambiente "EAP" ("Procedura pagamenti diretti CIG") è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento "145", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'art. 44, comma 11-ter, del d.lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue:

successivamente all'autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale **"Logo"**, avente il significato di "conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11 ter", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale **"E608"**, avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria d.lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter" presente nell'elemento CongCIGSCausAdd.

[1] Art. 44, comma 11-ter, del d.lgs. n. 148/2015

Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

[2] Ossia, rispettivamente: (a) i Fondi di solidarietà bilaterali previsti da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; (b) i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro); (c) il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[3] Art. 4 del d.lgs. n. 148/2015**Durata massima complessiva**

1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.

2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

[4] Art. 22 del d.lgs. n. 148/2015**Durata**

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE PREVENTIVA IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO: DAL 6 APRILE 2022 ONLINE L'APPLICATIVO MINISTERIALE PER IL SUO INVIO, CHE SOSTITUISCE IL FAX SERVER

Da **mercoledì 6 aprile 2022** sarà attivo l'applicativo online per l'invio della comunicazione sintetica d'urgenza (UNIURG), che sostituirà la trasmissione tramite fax server.

Con il decreto direttoriale 29/3/2022 n. 194, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunica - in conseguenza delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005 - **l'adozione del modello Unificato Urg** (art. 3, comma 2, d.m. 30/10/2007), **mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all'obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie.**

Con una nota pubblicata il 29 marzo u.s. sul proprio portale, il dicastero ha confermato l'obbligo di invio della suddetta comunicazione **nel primo giorno utile successivo.**